



Quale Riforma fiscale? Dalla Legge Delega alla “*trincea*”.
Opinioni a confronto.
I tecnici incontrano la politica

***La tassazione dei redditi finanziari e
immobiliari***

Marco Piazza

Milano, 7 febbraio 2022

Il sistema attuale

**Indagine conoscitiva
sulla riforma dell'Irpef
e altri aspetti del
sistema tributario,**

**Documento conclusivo
approvato dalla
Commissione, 30 giugno
2021**

- ❑ Il sistema attuale si basa sulla tassazione del reddito complessivo (*comprehensive income tax- **CIT***) ad aliquota progressiva, ma, per i **redditi da investimento**, derivanti da impiego di capitale finanziario e immobiliare, prevale l'applicazione di imposte sostitutive con aliquote proporzionali (sistema «duale», *dual income tax- **DIT***).
- ❑ C'è però la tendenza trasformare il sistema da «duale» in «plurale» (*plural income tax – **PIT***). V. oltre.

Il sistema attuale: IMMOBILI

Affitti

- ❑ La cedolare sugli affitti di immobili abitativi a privati e di immobili commerciali C/1, ove applicabile, è del **21%** (**10%** per gli affitti a canone concordato).

Plusvalenze

- ❑ La cedolare sulle plusvalenze tassabili derivanti dalla cessione di fabbricati (posseduti da meno di 5 anni, esclusi quelli ricevuti per successione o utilizzati come abitazione principale che non sono imponibili) realizzate fuori dall'esercizio d'impresa è del **26%**

Il sistema attuale: INVESTIMENTI FINANZIARI

Groviglio di basi imponibili, aliquote, agevolazioni e meccanismi correttivi che rende pressoché casuale l'effettiva tassazione.

Base imponibile

- Indeducibilità – salvo nel risparmio gestito – delle minusvalenze dai redditi di capitale (dividendi, interessi, proventi dei fondi d'investimento);
- Concorso alla formazione del reddito complessivo dei proventi degli OICR extraeuropei e delle partecipazioni superiori al 5% in fondi immobiliari italiani; degli interessi da finanziamenti non cartolarizzati, dei dividendi provenienti da paesi a fiscalità privilegiata.

Aliquote

- 1,2% - dividendi a società UE e SEE
- 5% - interessi titoli economia meridionale
- 11% - dividendi a fondi pensioni UE o SEE
- 12,5% - titoli pubblici italiani e white list
- 20% - risultati di gestione dei fondi pensione italiani
- 26% - aliquota base

Il sistema attuale: INVESTIMENTI FINANZIARI

Regimi speciali agevolativi soggetti a condizioni complesse

- Esenzione per i Piani individuali di risparmio,
- Detrazioni o deduzioni per gli investimenti in start up e PMI innovative
- Imposta sostitutiva 26% per interessi da finanziamenti negoziati in piattaforme di *crowdfunding* gestite da intermediari finanziari italiani

Meccanismi correttivi precari

- Rideterminazione del costo delle partecipazioni riproposto in modo casuale per 20 anni valido solo per capital gain e non per liquidazione e recesso

Distorsioni prodotte dal sistema attuale (nell'ottica degli intermediari finanziari e degli investitori)

1. Tassazione di redditi non conseguiti.

- ❑ Molti investimenti sono in **OICR** i cui risultati positivi (proventi periodici, da rimborso o cessione; solo periodici e da rimborso se si tratta di «immobiliari») sono redditi di capitale, mentre quelli negativi sono minusvalenze. Accade così che un portafoglio in fondi realizzato in perdita comporti una tassazione (le minusvalenze si riportano nei 4 anni successivi, ma gli investimenti suscettibili di produrre plusvalenze sono limitati).
- ❑ Le **perdite derivanti dalla detenzione di partecipazioni** o strumenti partecipativi in **società estinte** non sono deducibili perché non sono considerate minusvalenze. Lo sono invece quelle derivanti dalla detenzione di obbligazione, ma spesso il debito viene ristrutturato e le obbligazioni vengono forzatamente trasformate in strumenti partecipativi.
- ❑ Il **valore dichiarato in successione** è riconosciuto come coto in caso di cessione della partecipazione, ma non in caso di recesso dell'erede o liquidazione della società.

Distorsioni prodotte dal sistema attuale (nell'ottica degli intermediari finanziari e degli investitori)

2. Complicazioni evitabili

- ❑ Impossibilità di immettere le plusvalenze minusvalenze derivanti da cessioni e prelievi di valute estere in «risparmio amministrato». Obbligo di dichiararle nel quadro RT della dichiarazione se il saldo del c/c ha superato euro 51.645,69 euro per almeno 7 gg. lavorativi consecutivi)
- ❑ Applicazione del LIFO in regime dichiarativo anziché del costo medio come nel regime amministrato
- ❑ Irrazionale tassazione delle valute cedute a termine con rischio, tra l'altro, di doppie tassazioni o salti d'imposta

Distorsioni prodotte dal sistema attuale (nell'ottica degli intermediari finanziari e degli investitori)

3. Violazione del diritto della Ue

- Tassazione discriminatoria dei proventi degli OICR istituiti in Stati non Ue e non SEE (concorso alla formazione del reddito complessivo anziché imposta proporzionale)
- Necessità di canalizzare i dividendi di fonte estera per beneficiare della tassazione sul «netto frontiera»
- Trattamento discriminatorio dei proventi di fondi pensioni esteri percepiti da beneficiari residenti
- Mancata applicazione della ritenuta d'imposta del 26% sostitutiva dell'Irpef sugli interessi dei finanziamenti contratti su piattaforme di *crowdfunding* organizzate da soggetti vigilati all'estero come invece è previsto per le piattaforme italiane.

Distorsioni prodotte dal sistema attuale (nell'ottica degli intermediari finanziari e degli investitori)

4. Autodifese

- I *certificates*: titoli che pur avendo nella sostanza una importante componente di impiego di capitale, sono trattati come derivati
- I *contratti per differenza* che replicano i flussi reddituali del sottostante e producono redditi diversi di natura finanziaria

5. Arbitraggi e rischi di contestazione (causate dal regime di rideterminazione del costo delle partecipazioni)

- Cessione di partecipazioni ad holding indebitate (se operazioni circolari)
- Acquisto di azioni proprie e successivo annullamento
- Vendite «strumentali» di partecipazioni in società fallite.

Il progetto di legge delega

Criteri direttivi

**Art. 2, co. 1,
lett. a), PDL
3343/2021**

- ❑ Fermo restando che deve essere garantito anche il rispetto del principio di progressività dell'IRPEF (art. 2, co. 1, lett. b, PDL)
- ❑ progressiva evoluzione del sistema attuale verso un modello di tassazione **duale (DUAL INCOME TAX – DIT)**
- ❑ Applicazione della **medesima aliquota proporzionale** di tassazione
 - sia sui **redditi derivanti dall'impiego del capitale (anche nel mercato immobiliare)**,
 - sia sui **redditi direttamente derivanti dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo svolte** da soggetti diversi da quelli a cui si applica l'imposta sul reddito delle società (IRES).
- ❑ Nel documento conclusivo si accenna al fatto che l'aliquota proporzionale dovrebbe essere prossima alla minima (23%, che a sua volta è poco inferiore all'aliquota Ires). Se così fosse la tassazione dei redditi prodotti con una società di capitale rispetto a quelli prodotti come impresa individuale coinciderebbe in corrispondenza di un reddito d'impresa di circa 150 – 160.000 euro (attualmente il punto di equilibrio è intorno a 300.000 euro).

Auspici

Nell'ambito della delega per la codificazione in materia tributaria (art. 9)

Nell'ambito della delega per la riforma della tassazione dei redditi finanziari (art. 2, co. 1, lett. a)

- ❑ Pulizia dei testi, stratificati nel tempo con numerosi rinvii a norme non più esistenti (es; art. 168-bis, Tuir) o locuzioni inutili (es: «paesi dello Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio d'informazioni»), dato che Norvegia, Islanda e Liechtenstein sono tutti dotati di tale accordo).
- ❑ Gestione delle minusvalenze non compensabili, anche attraverso trasformazione in crediti d'imposta
- ❑ Soluzione dei conflitti con il diritto della Ue
- ❑ Soluzione del problema delle indeducibilità delle perdite derivanti dalla detenzione di partecipazioni in società liquidate
- ❑ Superamento della distinzione fra recesso dalla società e cessione della partecipazione
- ❑ Ripresa della vecchia distinzione fra plusvalenza «speculativa» e «realizzo patrimoniale», eventualmente prevedendo riduzioni della base imponibile commisurate alla durata del possesso della partecipazione ceduta.
- ❑ Estensione del regime di neutralità alle assegnazioni di partecipazioni di controllo ai soci (inverso dell'articolo 177, Tuir) per non ostacolare le riorganizzazioni che non comportano modifiche del soggetto economico (sul modello dell' § 355 dell'*Internal Revenue Code* statunitense).